



Vittoria Assicurazioni

PUNTO I - GLOSSARIO

Nella polizza, si intendono per:

Assicurato:

ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente ogni persona garantita dalla presente copertura assicurativa e/o ogni singolo soggetto tesserato/associato quale a titolo esemplificativo e non limitativo, praticanti le attività e/o discipline, presidenti, consiglieri e dirigenti nazionali, territoriali e delle associazioni/società/circoli, istruttori, collaboratori e le analoghe figure comunque preposte anche all'insegnamento sempre aderenti alla Contraente nessuno escluso.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione il quale può identificarsi anche con l'Assicurato; ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP)

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Franchigia:

parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Impresa: Vittoria Assicurazioni Spa

Broker:

AON SPA con BIVERBROKER S.R.L.

Indennizzo:

la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

Premio:

la somma dovuta all'Impresa.

Scoperto:

Parte del danno risarcibile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro:

il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno.



Vittoria Assicurazioni

PUNTO II – CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

SEZIONE 1. NORME GENERALI

Art. 1.1. DICHIARAZIONI

Le Parti dichiarano che:

- Il testo normativo;
- la polizza RCT;
- Allegato A - Modulo denuncia RCT (Persona fisica) e norme da seguire in caso di responsabilità civile verso terzi;
- Allegato B - Modulo denuncia RCT (Società/Associazioni) e norme da seguire in caso di responsabilità civile verso terzi;

formano unico documento contrattuale redatto in tre esemplari e danno atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente in base a quanto in essi contenuto e negli eventuali documenti di modifica/integrazione concordati dalle parti.

Art. 1.2. DURATA DELLA POLIZZA

La presente polizza viene stipulata per la durata di anni tre, con inizio dalle ore 24 del 30 Novembre 2014 termina alle ore 24 del 30 Novembre 2017.

La scadenza annuale della polizza è fissata al 30 Novembre di ogni anno.

Le Parti hanno la facoltà di disdire la polizza alle singole scadenze annue con preavviso di 90 giorni da inviarsi con lettera Raccomandata A/R; l'Impresa non può inviare disdetta o rescindere la polizza nel corso dell'anno contrattuale.

In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera Raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, la polizza è prorogata per la durata di un anno, e così successivamente.

Art. 1.3. PRECISAZIONI SUL TESSERAMENTO ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP)

Tutte le tessere sono rilasciate unicamente da ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) e/o dai propri organi periferici (Regionali, Provinciali, territoriali) e anche tramite le Associazioni/Società/Circoli affiliati; è escluso il tacito rinnovo sulle coperture assicurative legate alla tessera, e pertanto non vale quanto è disposto dal 2° comma dell'art 1901 C.C..

Le tessere con il nominativo del tesserato sono:

- a) numerate, datate, vidimate con l'indicazione dell'annualità associativa e costituiscono il diritto alla copertura dell'assicurazione Responsabilità Civile.
- b) devono risultare dall'archivio soci tenuto sia da ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) che dalla sede periferica che ha provveduto al rilascio.

Le tipologie di Tessere/Affiliazione del Contraente sono:

A. TESSERA BASE – OPZIONE ACLI ARTE E SPETTACOLO

La tessera BASE è riservata agli iscritti di tutte le attività.

L'opzione ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) è rappresentata da un bollino da apporre su una pre-esistente tessera, ha la stessa validità della TESSERA BASE e viene rilasciata ai soci del sistema ACLI e ai soci di quelle associazioni/società che hanno una tessera autonoma e sono convenzionate con il Contraente.

La copertura assicurativa è operante dalle ore 24,00 della data di vidimazione trascritta sulla tessera (data di rilascio), per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31.12 dell'annualità associativa riportata sulla tessera.



Vittoria Assicurazioni

Le tessere con l'indicazione dell'annualità associativa 2013-2014, non costituiscono diritto alla presente assicurazione. Pertanto le garanzie sono applicabili per le tessere riportanti annualità uguale o superiore all'anno associativo 2014-2015.

B. AFFILIAZIONE

Il Certificato di AFFILIAZIONE è riservato alle associazioni/società/circoli, ai gruppi culturali e ricreativi .

Il Certificato di AFFILIAZIONE può essere rilasciato unicamente dal Contraente, o direttamente o attraverso i suoi organici periferici (organi regionali, provinciali, territoriali). L'Affiliazione costituisce, per le associazioni/società/circoli, titolo all'emissione/rilascio delle tessere OPZIONE ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) .

Art. 1.4. COPERTURA ASSICURATIVA DELL'AFFILIAZIONE

Per le associazioni il Certificato di AFFILIAZIONE, numerato, datato e vidimato, con l'indicazione dell'annualità sportiva, costituisce diritto all'assicurazione di Responsabilità Civile.

La copertura assicurativa per l'AFFILIAZIONE è operante dalle ore 24:00 della data di vidimazione trascritta sul certificato (data di rilascio), per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/12 dell'annualità riportata sull'AFFILIAZIONE.

Essendo escluso il tacito rinnovo sulle coperture assicurative legate all'affiliazione, non vale quanto è disposto dal 2° comma dell'art. 1901 C.C..

Le Affiliazioni con indicazione dell'annualità (2013/2014) non costituiscono diritto alla presente assicurazione. Pertanto le garanzie sono applicabili per i certificati riportanti annualità sportiva uguale o superiore 2014/2015.

Ogni certificato di AFFILIAZIONE, pena la decadenza della copertura assicurativa, dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- annualità di riferimento;
- nominativo e indirizzo del Circolo o Società ;
- codice di affiliazione;
- data di vidimazione (data rilascio).

Il nominativo e la data di vidimazione, devono risultare inoltre dall'archivio soci tenuto dal Contraente.

SEZIONE 2. SINISTRI

Art. 2.1. DENUNCIA DEI SINISTRI

In ogni caso la denuncia deve essere trasmessa dall'assicurato (o dai suoi aventi causa), a pena di decadenza, immediatamente e comunque non oltre 30 giorni (lavorativi) da quando ne ha avuto conoscenza, inviando apposito modulo di denuncia sinistro (Allegato A o Allegato B) tramite lettera raccomandata o in alternativa via fax, al seguente indirizzo:

AON SPA – Ufficio sinistro Sig.ra Sara Bisacca – Via A. Ponti 8/10 - 20143 Milano
> Tel. 02.45434816 - Fax : 02.45463406 - mail : sara.bisacca@aon.it



Vittoria Assicurazioni

Copia di tale modulo (Allegato A o Allegato B) dovrà essere inviato inoltre, anche al Comitato ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) di appartenenza.

Unitamente alla denuncia di sinistro dovrà essere trasmessa, a seconda del caso:

1. una copia fronte retro della Tessera di riferimento o della tessera preesistente;
2. una copia del Certificato di AFFILIAZIONE del sistema ACLI contenente l'opzione ACLI ARTE E SPETTACOLO.

In caso di sinistro, la data di vidimazione (data di rilascio) indicata sulla Tessera/Affiliazione dovrà essere anteriore alla data del sinistro.

In caso di sinistro, la denuncia va confermata con firma di presa visione da parte del Presidente del Circolo o Società cui appartiene l'Assicurato.

Il Contraente si impegna a produrre, se richiesto, i documenti di cui sopra agli incaricati dell'Impresa, nonché a permettere verifiche e controlli, attinenti al sinistro, da parte dell'Impresa stessa.

SEZIONE 3. CONDIZIONI COMUNI RCT

Art. 3.1. GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T)

La convenzione riguarda l'assicurazione:

- A) della responsabilità civile verso terzi del Contraente, degli organi Provinciali e Regionali, delle Società e Circoli affiliati;
- B) della responsabilità civile verso terzi dei tesserati delle ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP), che siano in possesso delle tessere rilasciate dal Contraente.

Art. 3.2. ATTIVITÀ CULTURALI NON ORGANIZZATE DEL CONTRAENTE

Le presenti garanzie assicurative sono operanti anche quando i tesserati del Contraente partecipino a manifestazioni con altre organizzazioni/associazioni nazionali alle quali il Contraente abbia ufficialmente e formalmente aderito.

Art. 3.3. OPERATIVITÀ DELLE COPERTURE

Nei limiti della presente polizza, le garanzie saranno operanti contro i rischi della responsabilità civile verso terzi quando:

- i tesserati, partecipano a tutte le attività organizzate e/o gestite dalla Contraente, nessuna esclusa, e a titolo esemplificativo alle manifestazioni ricreative e culturali, comprese le attività di corsi, riunioni, etc, organizzate dal Contraente;
- i tesserati, nelle funzioni di organizzatori, partecipano a riunioni organizzative regolarmente indette con convocazione scritta

Art. 3.4. NO CUMOLO DELLE COPERTURE

Si conviene Fra le parti che le coperture assicurative previste dalla presente polizza e/o comunque prestate dalla infrascritta Impresa per tramite delle tessere rilasciate dalla stessa ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) o da altra realtà associativa in capo alle ACLI, relativamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile Verso Terzi, non si cumulano fra di loro.



Vittoria Assicurazioni

SEZIONE 4. CONDIZIONI PARTICOLARI R.C.T.

Art. 4.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

L'Impresa si obbliga a tenere indenni il Contraente ed i suoi responsabili, le sue strutture comprese società e circoli ed i propri tesserati, di quanti questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente, da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Premesso che ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) promuove nella società civile attività sociali e assistenziali nei settori delle arti, della cultura, del turismo culturale e del tempo libero e più precisamente promuove l'impegno associativo, culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo, dell'animazione turistica e promuove, organizza e gestisce manifestazioni, rassegne, ed ogni altra iniziativa utile alla promozione e alla diffusione dell'arte e della cultura, intervenire sulle istituzioni pubbliche affinché promuovano la realizzazione di strutture e spazi d'intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini

La garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo sarà operante:

- a) per la responsabilità civile derivante ai tesserati per danni involontariamente cagionati a terzi nell'ambito di ogni attività primaria, complementare, accessoria, organizzata o promossa dall' ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) o sotto l'egida della stessa e/o delle proprie strutture periferiche (Regionali, Provinciali e/o locali) e/o dalle Associazioni/Circoli/Società affiliate che di altre Organizzazioni/Associazioni ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) abbia ufficialmente e formalmente aderito, ivi compresi le iniziative, le manifestazioni, comprese le indispensabili azioni preliminari e finali, le manifestazioni ricreative e culturali comprese le attività dei corsi, convegni, etc. . .
- b) per la responsabilità civile derivante ai dirigenti, tesserati a ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) e/o alle Associazioni/Circoli/Società affiliate alla stessa o di altre Organizzazioni/Associazioni/Federazioni Nazionali che abbiano ufficialmente e formalmente aderito a ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) nell'ambito dello svolgimento di tutte le loro funzioni in occasione di manifestazioni nonché, corsi, riunioni, trasferimenti in genere, per partecipazioni a manifestazioni; limitatamente ai trasferimenti la garanzia è operante in qualità di accompagnatori, escluso il rischio di circolazione dei veicoli a motore.
- c) per la responsabilità civile derivante al Contraente, ai suoi organi Territoriali e Regionali e ai Circoli e Società affiliate, nell'ambito dell'organizzazione di tutte le attività quali a titolo esemplificativo di corsi, manifestazioni ricreative e culturali convegnistiche in genere. L'assicurazione di responsabilità civile comprende, altresì, l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali ed è valida sia che l'Assicurato agisca nella qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

N.B.: La garanzia di responsabilità civile verso terzi per tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali sia che l'Assicurato agisca nella qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente, diversamente da quanto disposto dalla **SEZIONE 6. MASSIMALI ASSICURATI PER LA GARANZIA R.C.T.**, viene prestata con un massimale di Euro 775.000,00 con una franchigia pari a Euro 250,00 per ogni sinistro, limitatamente ai danni a cose.

Art. 4.2. ESTENSIONE DEL NOVERO DEI TERZI

A parziale modifica di quanto previsto nella Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, sono considerati Terzi fra di loro:

- i tesserati ;
- il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente o affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante



Vittoria Assicurazioni

l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato.

Art. 4.3. ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia:

- le gare riguardanti i natanti ed i veicoli a motore in quanto soggette alla legge n. 990 del 24 Dicembre 1969;
- i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli, motoveicoli e natanti a seguito delle suddette manifestazioni;

SEZIONE 5. PERSONALE NON TESSERATO, ADDETTO E/O PARTECIPANTE A GARE O MANIFESTAZIONI

La garanzia della responsabilità civile prevista dalla tessera BASE può essere estesa in seguito a richiesta scritta a favore di:

- personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni;
 - partecipanti alle sole manifestazioni organizzate dal Contraente;
- In seguito a richiesta scritta, da inoltrare a AON con BIVERBROKER, Via A. Ponti, 8/10 – 20143 Milano (tel. 02/4543.4294 fax 02/4546.3294 e-mail: edvige.patrizia.barizza@aon.it).

Art. 5.1. MODALITÀ' PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDETTI GARE/MANIFESTAZIONI – ACLI ARTE E SPETTACOLO

La società organizzatrice della gara o manifestazione (Contraente, Comitato Provinciale o Regionale, Società Sportiva, Circolo), dovrà inviare a AON con BIVERBROKER, Via A. Ponti 8/10 – 20143 Milano (tel. 02/4543.4294 fax 02/4546.3294 e-mail: edvige.patrizia.barizza@aon.it), almeno 24 ore prima della manifestazione, i seguenti dati:

- denominazione della manifestazione da assicurare;
- l'elenco nominativo del personale addetto;
- decorrenza e durata della manifestazione;
- fotocopia dell'avvenuto versamento sul conto corrente intestato a AON SPA (conto corrente bancario intestato a AON – IBAN) dell'importo dovuto.
- ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) : Tel. 06/.....- per informazioni su condizioni assicurative.

Il premio minimo per ogni gara o manifestazione è stabilito in Euro 1,50 giornalieri lorde fino a 30 addetti. Il premio per ogni addetto oltre i primi 30 è stabilito in Euro 0,05 per giornata.

Art. 5.2. MODALITÀ' PER LA COMUNICAZIONE DEI "PARTECIPANTI" A MANIFESTAZIONI

La società organizzatrice della gara o manifestazione (Contraente, Comitato Provinciale o Regionale, Società Sportiva, Circolo), dovrà inviare a AON con BIVERBROKER, Via A. Ponti, 8/10 – 20143 Milano (02/4543.4294 fax 02/4546.3294 e-mail: edvige.patrizia.barizza@aon.it), almeno 24 ore prima della manifestazione, i seguenti dati:

denominazione della manifestazione da assicurare;

- numero massimo dei partecipanti previsto (tesserati e non tesserati);
- decorrenza e durata della manifestazione;



Vittoria Assicurazioni

- fotocopia dell'avvenuto versamento sul conto corrente intestato a AON (conto corrente bancario intestato a AON - IBAN) dell'importo dovuto.
- ACLI ARTE E SPETTACOLO (ex UNASP) : Tel. 06/..... per informazioni su condizioni assicurative.

L'assicurazione non avrà effetto prima delle ore 24,00 del giorno risultante dal timbro postale della raccomandata o dalle ore 24,00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto (pagamento avvenuto solo con bonifico bancario con valuta al beneficiario di 3 giorni dalla data di bonifico - D.LGS. N. 11 DEL 27.01.2010).

Premesso che la totalità dei partecipanti deve essere considerato un mero parametro per il calcolo del premio, altrimenti difficilmente calcolabile, si precisa che nei confronti dei partecipanti tesserati la garanzia è prestata esclusivamente nei termini previsti dalle tessere BASE.

Il premio lordo dovuto per ogni giornata di manifestazione è il seguente:

Fino a 300 partecipanti, (tra tesserati o non tesserati)	€. 10,00
Da 301 a 1.000 partecipanti, (tra tesserati o non tesserati)	€. 41,00
Da 1.001 a 5.000 partecipanti, (tra tesserati o non tesserati)	€. 103,00
Oltre 5.000 partecipanti, ogni 1.000 in più (tra tesserati o non tesserati)	€. 16,00

SEZIONE 6. MASSIMALI ASSICURATI PER LA GARANZIA R.C.T.

Art. 6.1. TESSERA BASE

- € 300.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà, ma con il limite di:
- € 300.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
- € 300.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

Art. 6.5. SOCIETÀ' E CIRCOLI AFFILIATI

- € 3.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà, ma con il limite di:
- € 3.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di:
- € 3.000.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

SEZIONE 7. PREMI



Vittoria Assicurazioni

SEZIONE 9. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 9.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 9.2. ALTRE ASSICURAZIONI

Gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di denunciare all'Impresa eventuali altre polizze da essi stipulate.

Art. 9.3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 9.4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9.5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 9.6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9.7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto con le modalità stabilite nell'Art. 2.1. **DENUNCIA DEI SINISTRI** di polizza immediatamente e comunque non oltre 30 giorni (lavorativi) da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, l'Impresa ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

Art. 9.8. PROROGA DELLA ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 9.9. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9.10. FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato o il Contraente.

Art. 9.11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Vittoria Assicurazioni

SEZIONE 10. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI

Art. 10.1 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 10.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4.2;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 10.3 DANNI ESCLUSI DALLA ASSICURAZIONE

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- f) provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- g) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e da questi detenuta;
- h) da furto;
- i) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili;
- j) da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge;
- k) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di aeromobili;
- l) derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 196 del 2003 per il trattamento e la tutela dei dati personali;
- m) derivanti dallo svolgimento delle attività professionali previste dal D.Lgs. 81/2008;
- n) da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni, ed eruzioni vulcaniche;
- o) da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovato nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- p) a terreni e colture provocati da animali;
- q) da detenzione o impiego di esplosivi;
- r) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- s) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- t) a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- u) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- v) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- w) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- x) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- y) causati da atti di terrorismo (come previsto dall'Art. 10.4);



Vittoria Assicurazioni

- z) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- aa) derivanti dai rischi informatici (come previsto dall'Art. 10.5);
- bb) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (TSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (vCJD);
- cc) derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte da campi elettromagnetici.

Sono comunque esclusi dalla garanzia:

- le gare riguardanti i natanti ed i veicoli a motore in quanto soggette al D.Lgs. 209 del 7/9/05 (Codice delle Assicurazioni);
- i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli, motoveicoli e natanti a seguito di gare sportive.

Art. 10.4 ESCLUSIONE TERRORISMO

Si conviene tra le Parti che l'Impresa non risponde di danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a seguito di atti terroristici di qualsiasi genere.

Per atto di terrorismo s'intende, ai sensi della presente clausola, l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.

Per contaminazione s'intende, ai sensi della presente clausola, l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

Art. 10.5 ESCLUSIONE RISCHI INFORMATICI

La presente polizza non copre i danni:

- a) a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- b) causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio.

Art. 10.6 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

L'impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L'Impresa ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.